



9928.18

C.S.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Antonio Didone	Presidente
Antonio Valitutti	Consigliere
Paola Vella	Consigliere
Eduardo Campese	Consigliere
Giuseppe Fichera	Consigliere rel.

Oggetto: opposizione allo stato passivo - cessione in blocco dei crediti - prova - iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari - avviso pubblicato in G.U.
---

R.G.N. 6597/2013

Cron. 9928

Num.

C.C. 22/02/2018

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 06597/2013 R.G. proposto da Italfondiaro s.p.a. (

Roma via Paola Falconieri 100.

- *ricorrente* -

contro

Fallimento della Maioliche Sassuolesi MA.SA. s.r.l., in liquidazione

- *controricorrente* -

cred.  
376  
2018

avverso

il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato il giorno 25 gennaio 2013, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2753/2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

Italfondionario s.p.a., quale mandataria di Westwood Finance s.r.l., propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della Maioliche Sassuolesi MA.SA. s.r.l., in liquidazione (di seguito *breviter* Masa), nel quale risultò parzialmente esclusa dal concorso, in relazione ad una serie di crediti nascenti dai mutui concessi alla società poi fallita dal Credito Industriale Sardo C.I.S. s.p.a. (di seguito CIS) e successivamente ceduti alla ridetta Westwood Finance s.r.l.

Con decreto depositato il giorno 25 gennaio 2013, il Tribunale di Cagliari respinse l'opposizione, accogliendo l'eccezione, formulata dal curatore per la prima volta in sede di opposizione, in ordine alla carenza di prova dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti vantati dalla CIS alla Westwood Finance s.r.l.; soggiunse il giudice di merito che non vi era prova in atti dell'iscrizione della cessionaria nell'albo speciale degli intermediari finanziari al momento della cessione, né dell'intervenuta iscrizione di tale trasferimento dei crediti nel registro delle imprese.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Cagliari, Italfondionario s.p.a., quale mandataria di Westwood Finance s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, cui resiste con controricorso il fallimento della Masa.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 81, 100 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che, pure in difetto di impugnazione incidentale del curatore, potesse essere contestata in sede di opposizione allo stato passivo la legittimazione attiva dell'opponente, già riconosciuta dal giudice delegato al momento della verifica dei crediti insinuati.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 96 e 97 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di considerare che il provvedimento del giudice delegato reso in sede di esecutività dello stato passivo, conteneva già una pronuncia, sia pure implicita, in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria Westwood Finance s.r.l.

3. Con il terzo motivo lamenta la ricorrente violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuta indimostrata l'iscrizione della cessionaria nell'elenco degli intermediari ex art. 107 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il TUB), nonostante la non contestazione di siffatta circostanza da parte del curatore fallimentare.

4. Con il quarto motivo eccepisce ancora la ricorrente violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito ha ritenuto non dimostrata la cessione in blocco dei crediti oggetto della lite in favore della Westwood Finance s.r.l., nonostante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.

5. Con il quinto motivo si duole della violazione degli artt. 1, 3 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dell'art. 58 TUB, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1264 e 2448 c.c., atteso che il tribunale

ha ritenuto non dimostrata la cessione dei crediti in blocco, nonostante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e la prova, altresì, dell'iscrizione nel registro delle imprese della cessione, peraltro non necessaria ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto.

6. I primi due motivi, connessi per l'oggetto, meritano esame congiunto e sono entrambi parzialmente fondati, nei limiti di cui si dirà.

6.1. È costante orientamento di questa Corte quello secondo cui l'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione, l'impugnazione o la revocazione, restando quindi esclusa un'impugnazione incidentale, sia essa tardiva o tempestiva (Cass. 30/11/2016, n. 24489; Cass. 11/05/2016, n. 9617).

Va soggiunto che, per le medesime ragioni, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di *ius novorum*, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del *thema disputandum* e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni in precedenza non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. 31/07/2017, n. 19003; Cass. 04/06/2012, n. 8929).

Anche nel giudizio di verifica dello stato passivo, infine, è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., sicché, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, *ex officio*, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato (Cass. 14/03/2017, n. 6524; Cass. 06/10/2015, n. 19960).

Alla luce dei suddetti principi ripetutamente espressi da questa Corte, per un verso, va certamente escluso che il curatore fallimentare sia tenuto ad avanzare una autonoma impugnazione, ove intenda formulare eccezioni o difese in precedenza non articolate nell'ambito della verifica dei crediti innanzi al giudice delegato, restando nella sua facoltà di proporre, senza limitazioni di sorta, nuove difese ed eccezioni per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.

Per altro verso, tuttavia, deve anche ritenersi che ove il giudice delegato in sede di verifica dei crediti abbia ammesso – sia pure parzialmente – taluni crediti vantati dal ricorrente, sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, è onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi il giudicato endofallimentare.

6.2. Deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: *"In tema di verifica dello stato passivo, ove l'istante sia stato ammesso al concorso in relazione ad un determinato credito solo parzialmente, il curatore che intenda contestare l'accertamento del*

*giudice delegato posto a fondamento di siffatta ammissione parziale, deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente che proponga la relativa eccezione nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante”.*

Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte, è incontroverso che taluni crediti oggetto dell’originaria domanda di ammissione al concorso, vennero ammessi al passivo parzialmente dal giudice delegato in sede di verifica, sulla base dell’accertamento – da ritenersi necessariamente reso dal giudice – che la Westwood Finance s.r.l. fosse cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla CIS; e siffatto provvedimento di ammissione al concorso non venne impugnato dal curatore.

Dunque, ha errato il giudice di merito nel prendere senz’altro in esame l’eccezione, formulata dal curatore per la prima volta nel giudizio di opposizione al passivo, in ordine al difetto di prova della effettiva cessione alla Westwood Finance s.r.l. dei crediti oggetto della domanda di partecipazione al concorso, senza prima avere indagato se si fosse verificato un giudicato endofallimentare in ordine ai fatti storici accertati dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.

7. Resta assorbito l’esame dei restanti motivi del ricorso.

8. In definitiva, accolti i primi due motivi del ricorso ed assorbiti i restanti, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, perché si adegui al principio di diritto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 22 febbraio 2018.

Il Presidente

(Antonio DiDone)

